

## REGOLAMENTO (CE) N. 2610/95 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

considerando che la funzione primaria del Centro di traduzione istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94<sup>(3)</sup> continua ad essere quella di soddisfare le esigenze di traduzione degli organismi elencati nel suddetto regolamento e che si deve evitare ad ogni costo qualsiasi rischio di sovraccarico del Centro, che avrebbe ripercussioni negative sul funzionamento di tali organismi nonché sul personale realmente necessario per il funzionamento razionale del Centro stesso;

considerando che la ricerca di un'utilizzazione quanto più possibile razionale e moderata dei mezzi disponibili, mantenendo il livello e la qualità necessari alle traduzioni e senza comunque escludere la possibilità di fare ricorso al mercato, costituisce l'obiettivo fondamentale del Centro;

considerando che è necessario rafforzare la cooperazione amministrativa tra le istituzioni e gli organi dell'Unione al fine di razionalizzare i metodi di lavoro e procedere ad economie d'insieme, evitando, all'occorrenza, il lavoro superfluo e la creazione di strutture parallele onerose;

considerando che il settore della traduzione costituisce uno dei settori d'attività dove tale collaborazione interistituzionale può essere rafforzata;

considerando che tale collaborazione interistituzionale si svolge in particolare al fine di ottenere che il Centro eserciti a medio termine, le attività di cui si è deciso il raggruppamento secondo le norme vigenti;

considerando che è pertanto necessario ampliare il campo di applicazione dei servizi erogati dal Centro per permettere alle istituzioni e agli organi dell'Unione che possie-

dono già un servizio di traduzione di fare ricorso ai servizi del Centro, su base volontaria, ed al fine di assorbire i carichi eccedentari di lavoro, quando essi dovessero verificarsi;

considerando che per evitare qualsiasi confusione in merito alla portata dell'ampliamento del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2965/94 è opportuno sostituire, nello stesso, la parola «organo» con la parola «organismo» dovunque ciò si riveli necessario;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2965/94 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

1. Il Centro assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento dei seguenti organismi:

- Agenzia europea dell'ambiente,
- Fondazione europea per la formazione,
- Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze,
- Agenzia europea di valutazione dei medicinali,
- Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,
- Ufficio di armonizzazione a livello del mercato interno (marchi, disegni e modelli),
- Ufficio europeo di polizia (Europol) e Unità d'informazione sugli stupefacenti di Europol.

Il Centro e ciascuno dei suddetti organismi concordano tra loro le modalità della loro cooperazione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 43 del 9. 6. 1995, pag. 25.<sup>(2)</sup> GU n. C 269 del 16. 10. 1995.<sup>(3)</sup> GU n. L 314 del 7. 12. 1994, pag. 1.